



Banking and finance

HIGHLIGHTS

- [Banca d'Italia](#). Aggiornamento n. 49 della Circolare 285
- [Banca d'Italia](#). Le disposizioni per il recepimento della Direttiva “SMD” sugli acquirenti e sui gestori di crediti deteriorati
- [Banca d'Italia](#). Le indicazioni per gli operatori interessati alla presentazione della domanda di autorizzazione come “gestori di credito in sofferenza”
- [BCE](#). Nuova guida su *governance* e cultura del rischio
- [Comitato di Basilea](#). Pubblicati gli standard definitivi sui crypto-asset

ALTRE NOTIZIE

- [Banca d'Italia](#). Pubblicata la Comunicazione in merito all'applicazione del Regolamento MiCAR
- [Consob](#). L'impatto dell'AI Act sul mondo finanziario
- [Consob](#). Le cartolarizzazioni sintetiche Sts e il c.d. *waiver*
- [Banca d'Italia](#). La cybersicurezza nel settore finanziario



HIGHLIGHTS

Banca d'Italia. Aggiornamento n.49 della Circolare 285

Banca d'Italia, con atto di emanazione del 24 luglio 2024, ha aggiornato la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, recante disposizioni di vigilanza per le banche, **modificando la disciplina ivi prevista delle riserve di capitale per gli enti a rilevanza sistemica globale.**

L'aggiornamento modifica il **Capitolo 1 della Parte Prima, Titolo II della Circolare 285**, riguardante le disposizioni in materia di **"Riserve di capitale"**. Le modifiche riguardano le disposizioni sulla riserva del coefficiente di leva finanziaria per gli enti a rilevanza sistemica globale (**G-SII**) e sono volte ad adeguare la normativa nazionale all'evoluzione del quadro normativo europeo.

La Circolare 285 è stata modificata per integrare, a fini ricognitivi, le disposizioni vigenti con i riferimenti normativi introdotti dal Regolamento UE 2019/876 ("**CRR2**"), che richiedono alle banche a rilevanza sistemica di mantenere una riserva per il coefficiente di leva finanziaria e per recepire le disposizioni previste dalla Direttiva UE 2019/878 ("**CRD V**") in materia di limiti alla distribuzione di capitale, analogamente a quanto già oggi previsto per il requisito combinato di riserva di capitale, secondo le modalità di calcolo previste dalla norma.

Le **banche G-SII** devono **detenere una riserva aggiuntiva di capitale di classe 1** determinata applicando all'esposizione complessiva della leva finanziaria (i.e denominatore del *leverage ratio*) un coefficiente pari al 50% di quello applicato per determinare la riserva di capitale prevista per le G-SII rispetto al *solvency ratio*.

E' stato inoltre esteso l'obbligo di predisposizione del piano di conservazione del capitale anche nel caso di mancato rispetto della riserva del coefficiente di leva finanziaria.

L'aggiornamento modifica la denominazione del procedimento esistente relativo all'individuazione e classificazione delle G-SII ai fini dell'applicazione della riserva di capitale per le G-SII. Il nuovo procedimento prende il nome di "individuazione e classificazione delle G-SII ai fini dell'applicazione della riserva di capitale per le G-SII e della riserva del coefficiente di leva finanziaria per le G-SII"

Tali disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito web della Banca d'Italia.

[[clicca qui](#)]

Banca d'Italia. Le disposizioni per il recepimento della Direttiva "SMD" sugli acquirenti e sui gestori di crediti deteriorati

Banca d'Italia ha posto in **consultazione le nuove disposizioni per il recepimento della Direttiva UE 2021/2167** relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati (**SMD – Secondary Market Directive**).

La Direttiva ha l'obiettivo di incoraggiare lo sviluppo del mercato secondario dei crediti deteriorati all'interno dell'Unione Europea e di irrobustire i presidi posti a tutela dei debitori ceduti. Nello specifico, **mira ad incrementare:**



- **la competizione**, anche su base transnazionale, per favorire l'ingresso di nuovi operatori attraverso l'apertura dei singoli mercati nazionali, eliminando gli ostacoli posti a livello nazionale al trasferimento dei crediti deteriorati e liberalizzandone la cessione da parte degli enti creditizi ai c.d. "acquirenti di crediti";
- i presidi sul mercato dei crediti e le tutele in favore dei debitori ceduti. In particolare, viene introdotta una nuova figura di intermediario specializzato, il c.d. "**gestore di crediti**", che dovrà essere iscritto in un apposito albo e sottoposto ad un proprio regime di vigilanza e a specifiche regole di condotta.

La consultazione pubblica riguardante le disposizioni della Banca d'Italia disciplina, in particolare, la figura del gestore di crediti in sofferenza, nonché le proposte di modifica alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di:

- trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;
- sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari;
- assetti proprietari di banche ed altri intermediari;
- centrale dei Rischi (Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991).

L' intervento discende dall'esigenza di recepire la direttiva SMD, dando attuazione alle previsioni contenute nel nuovo Capo II, Titolo V, e nel Titolo VI del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di seguito TUB), come modificato dallo schema di decreto legislativo di recepimento della SMD in corso di approvazione.

La consultazione si rivolge agli operatori che intendono chiedere l'autorizzazione alla gestione di crediti in sofferenza ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB, alle banche e agli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB, alle associazioni di categoria e ai soggetti abilitati alla revisione legale dei conti, nonché a chiunque possa avere interesse a trasmettere osservazioni e commenti sul documento di consultazione.

Le osservazioni e i commenti potranno essere trasmessi fino al **23 settembre 2024**.

[\[clicca qui\]](#)

[Banca d'Italia](#). Le indicazioni per gli operatori interessati alla presentazione della domanda di autorizzazione come "gestori di crediti in sofferenza"

Il 24 luglio 2024 Banca d'Italia, nella sua qualità di autorità nazionale competente per il **rilascio dell'autorizzazione ad operare come gestori di crediti in sofferenza**, ha pubblicato indicazioni per gli operatori interessati a prestare il servizio di gestori di crediti in sofferenza (banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB, gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB e gestori di crediti dell'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 114.9 del TUB).

La comunicazione di Banca d'Italia precisa che spetta a quest'ultima disciplinare con proprio regolamento la procedura di autorizzazione, i criteri di valutazione delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando il gestore di crediti in sofferenza autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività.

Posto che il processo per l'adozione delle disposizioni attuative di competenza della Banca d'Italia è ancora in corso (la consultazione pubblica relativa alle disposizioni attuative della Direttiva SMD non si è ancora conclusa), Banca d'Italia ha precisato di poter ricevere le istanze di autorizzazione degli operatori solo successivamente all'entrata in vigore di tali disposizioni.



[\[clicca qui\]](#)

[BCE. Nuova guida su *governance* e cultura del rischio](#)

La BCE ha avviato una consultazione pubblica su una nuova bozza di guida sulla *governance* e la cultura del rischio.

La guida sottolinea l'attenzione dell'Autorità per la diversità e l'efficacia degli organi di gestione, che è una priorità di vigilanza del Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM), e definisce le aspettative di vigilanza in merito alla *governance* e alla cultura del rischio delle banche sottoposte a vigilanza.

La guida, che sostituisce la dichiarazione di vigilanza SSM del 2016 sulla *governance* e sulla propensione al rischio, fornisce alle banche una **road map verso una *governance* interna e una cultura del rischio più efficaci.**

In particolare, quest'ultima:

- chiarisce le aspettative delle autorità di vigilanza in merito alla composizione e al funzionamento degli organi di gestione e dei comitati;
- definisce i ruoli e le responsabilità delle funzioni di controllo interno;
- sottolinea l'importanza della cultura del rischio;
- delinea le aspettative in merito ai quadri di riferimento della propensione al rischio delle banche.

Il termine per la presentazione di commenti sulla bozza di guida è il **16 ottobre 2024**.

[\[clicca qui\]](#)

[Comitato di Basilea. Pubblicati gli standard definitivi sui crypto-asset](#)

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato, a seguito della chiusura della consultazione pubblica, lo schema definitivo di informativa per le esposizioni in crypto-asset delle banche e le modifiche agli standard sulle crypto-asset.

Questi standard comprendono una serie di tabelle e modelli standardizzati relativi alle esposizioni in crypto-asset delle banche. Tali standard prevedono non solo requisiti patrimoniali, ma anche specifiche dettagliate su come le banche devono gestire e segnalare le loro attività legate alle criptovalute. Dall'analisi qualitativa delle strategie adottate dalle banche nella gestione delle criptovalute, alla quantificazione dei requisiti di capitale necessari, gli standard sono progettati per prevenire rischi eccessivi e garantire una solida gestione del rischio.

Tali standard avranno come data di attuazione il **1° gennaio 2026**.

La struttura dello standard sull'informativa per le esposizioni in crypto-asset delle banche risulta essere invariata rispetto alla proposta contenuta nel documento di consultazione. **In particolare:**

- **la tabella CAEA** prevede le informazioni qualitative sulle attività di una banca relative alle criptovalute e sull'approccio utilizzato per valutare le condizioni di classificazione



- il **modello CAE1** richiede che le banche elenchino le loro esposizioni in asset crittografici, insieme ai relativi requisiti patrimoniali
- lo **schema CAE2** individua la classificazione contabile delle esposizioni in crypto-asset e criptovalute
- il **modello CAE3** prevede i requisiti di liquidità per le esposizioni in crypto-asset e criptovalute.

Il Comitato ha invece modificato alcuni requisiti relativi a proposte contenute nel documento consultivo relativo allo standard per le crypto-asset:

- il testo di consultazione richiedeva che le attività di riserva venissero collocate in strutture che fossero lontane dal possibile fallimento di qualsiasi parte che emetta, gestisca o sia coinvolta nell'operazione di *stablecoin*, o che custodisca le attività di riserva; lo standard finale prevede una limitata eccezione a questo requisito nel caso in cui una banca fornisca solo servizi di custodia a una *stablecoin*, poiché in tal caso non è necessario che il contante sia detenuto lontano dagli altri depositi della banca;
- il nuovo standard prudenziale del Gruppo 1b delinea un trattamento regolamentare preferenziale per le *stablecoin* che soddisfano specifici criteri di riserva e gestione del rischio. Questo include l'inclusione delle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT), che permettono l'inclusione dei crediti in contanti derivanti da operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine nelle attività di riserva delle *stablecoin* del Gruppo 1b, a condizione che rispettino determinate condizioni;
- i chiarimenti dei requisiti di revisione esterna per le attività di riserva in *stablecoin*;
- i requisiti di compensazione per gli *exchange-traded*;
- la frequenza dei requisiti di *due diligence* (che saranno determinati dalle autorità di vigilanza nazionali).

[\[Disclosure of cryptoasset exposures\]](#)

[\[Cryptoasset standard amendments\]](#)



ALTRE NOTIZIE

Banca d'Italia. Pubblicata la Comunicazione in merito all'applicazione del Regolamento MiCAR

In data 22 luglio 2024 **Banca d'Italia** ha pubblicato una Comunicazione in merito all'applicazione del Regolamento (UE) 2023/1114 (**MiCAR**) relativo ai mercati delle crypto-attività¹.

¹ Il Regolamento introduce una disciplina armonizzata per l'emissione, l'offerta al pubblico e la prestazione di servizi riguardanti le crypto-attività. Esso identifica tre principali categorie di crypto-attività:

- **token di moneta elettronica** (e-money token – EMT): mirano a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una singola valuta ufficiale;
- **token collegati ad attività** (asset-referenced token – ART): mirano a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto, o a una combinazione di entrambi, comprese una o più valute ufficiali;
- **cripto-attività c.d. "other than"**: una categoria residuale che include le crypto-attività diverse da EMT e ART.



La disciplina del MiCAR sarà interamente applicabile dal 30 dicembre 2024, ma le norme sull'emissione, l'offerta al pubblico e l'ammissione alla negoziazione di EMT e ART si applicano già dallo scorso 30 giugno. Sul piano nazionale, lo scorso 20 febbraio sono stati sottoposti a consultazione pubblica gli schemi di decreto legislativo recanti le disposizioni per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al MiCAR e al TFR *recast*.

Nel quadro definito dallo schema di decreto, **Banca d'Italia e Consob saranno designate quali autorità competenti ai sensi del MiCAR**, con l'attribuzione alla Banca d'Italia di competenze in materia di vigilanza prudenziale con riferimento sia agli emittenti di EMT ed ART (anche relativamente all'accesso al mercato) sia ai CASP (*Crypto-asset Service Provider*).

Banca d'Italia sarà, inoltre, competente limitatamente agli emittenti di EMT anche per la trasparenza, la correttezza dei comportamenti e la tutela dei possessori di EMT in relazione all'emissione di tali strumenti. In aggiunta, Banca d'Italia potrà esercitare poteri di intervento sugli EMT nonché – quando necessario per assicurare la stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario – sugli ART e sulle cripto-attività diverse dagli EMT e dagli ART.

La Consob sarà, invece, designata quale autorità competente ai fini del MiCAR in relazione alle cripto-attività diverse dagli EMT e dagli ART e sarà inoltre competente avendo riguardo alla trasparenza, alla correttezza dei comportamenti, all'ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela della clientela con riferimento agli ART e ai servizi per le cripto-attività; potrà altresì esercitare poteri di intervento sugli ART e sulle cripto-attività c.d. *"other than"* al fine di tutelare gli investitori e salvaguardare l'ordinato funzionamento e l'integrità dei mercati.

La Comunicazione di Banca d'Italia si sofferma in particolare sui seguenti aspetti:

- in materia di tecnologie decentralizzate nella finanza e cripto-attività, viene ribadita **l'inidoneità delle cripto-attività c.d. "other than"** – specie nei casi in cui risultino prive di qualsiasi valore intrinseco, non riferite ad alcuna attività dell'economia reale o finanziaria e non assistite da alcun diritto di rimborso a favore dell'utente (c.d. *"unbacked"*) – **ad essere utilizzate con finalità di pagamento**, in considerazione dei profili di rischiosità che le caratterizzano;
- i soggetti destinatari della Comunicazione devono prestare particolare attenzione qualora gli ART vengano offerti alla clientela a fini di pagamento e vanno scrupolosamente valutati tutti i rischi connessi con questa modalità di utilizzo degli ART, anche con riguardo alla peculiarità del singolo token;
- **gli EMT risultano invece avere una connaturata funzione di pagamento in virtù della qualificazione giuridica** e delle caratteristiche degli stessi.

Con riferimento alla tutela dei possessori di EMT, i soggetti interessati dovranno assicurare che i potenziali detentori siano pienamente consapevoli sia dei potenziali rischi connessi con la tecnologia impiegata, sia dei diritti e obblighi spettanti in relazione allo specifico token.

Inoltre, i soggetti interessati allo svolgimento delle nuove attività dovranno garantire la piena conformità alle disposizioni in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, anche assicurando l'adeguatezza dei relativi assetti organizzativi e di controllo.

Per favorire un ordinato avvio del nuovo regime, in attesa del completamento della normativa nazionale, la Banca d'Italia si è resa disponibile a condurre interlocuzioni informali per orientare i soggetti interessati al futuro avvio dell'operatività. A tal fine, farà seguito la pubblicazione di un'ulteriore comunicazione volta a invitare gli operatori a prendere contatto con le strutture competenti prima della formale presentazione delle notifiche e delle istanze autorizzative, nonché a fornire indicazioni in merito alle modalità attraverso le quali trasmettere la relativa documentazione.



[\[clicca qui\]](#)



Consob. L'impatto dell'AI Act sul mondo finanziario

Consob ha pubblicato l'intervento del proprio Commissario Federico Cornelli sull'impatto del Regolamento (UE) 2024/1689 (*AI Act*) nel mondo finanziario, in occasione del Convegno promosso da **OCF** (Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari), in collaborazione con l'Università di Roma la Sapienza.

Il Commissario ha evidenziato l'importanza di monitorare l'uso dell'intelligenza artificiale nel settore finanziario, soprattutto per minimizzare i rischi e garantire la stabilità dei mercati.

A tal proposito, il Commissario ha menzionato la presentazione di un disegno di legge (**DDL**) al Senato, volto a promuovere l'uso delle tecnologie di intelligenza artificiale e a gestirne i rischi secondo una **visione antropocentrica**: il DDL mira a implementare in Italia l'AI Act europeo integrando gli spazi lasciati al diritto interno.

Il DDL propone una normativa di principio applicabile a tutti i sistemi di IA, indipendentemente dal grado di rischio e differisce dall'AI Act, designando **l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)** e **l'Agenzia per la cybersicurezza (ACN)** come autorità nazionali competenti, anche per il settore finanziario, invece delle tradizionali autorità di vigilanza come Consob e Banca d'Italia.

L'AI Act prevede, inoltre, l'istituzione di *sandbox*, ossia spazi di sperimentazione da parte delle autorità competenti ai sensi dell'AI Act in relazione allo sviluppo dell'Intelligenza Artificiale, a prescindere dal grado di rischiosità del relativo sistema. Stando all'attuale formulazione del DDL secondo cui le uniche autorità nazionali per l'intelligenza artificiale sono AgID e ACN, la Consob e le altre autorità di settore sembrerebbero essere estromesse dalle sperimentazioni, anche laddove riguardassero soggetti e ambiti da esse vigilati ai sensi della legislazione finanziaria.

Il criterio di designazione presente nel DDL renderebbe, dunque, più complesso l'assetto istituzionale della vigilanza in ambito finanziario, senza evidenti benefici. Aumenterebbe, infatti, il numero di autorità a cui i soggetti vigilati dovrebbero far riferimento, peraltro sulla base del tipo di tecnologia impiegata, con conseguente rischio di sovrapposizioni, incertezze applicative e potenziali incongruenze.

Il Commissario ha espresso, quindi, preoccupazione per le potenziali complicazioni istituzionali e operative derivanti da questa scelta, sottolineando la necessità di un'architettura più in linea con l'AI Act europeo, il che risponderrebbe a ragioni di sistema, di semplificazione e di cautela.

[\[clicca qui\]](#)



torna su 

Consob. Le cartolarizzazioni sintetiche Sts e il c.d. *waiver*

Con propria delibera n. 23208 del 17 luglio 2024, Consob ha autorizzato la deroga regolamentare (il c.d. *waiver*) per le banche italiane, che potranno fare ricorso alle cartolarizzazioni sintetiche Sts anche a fronte di un *rating* non in linea con il livello previsto dalla normativa comunitaria.

In merito si rammenta che le cartolarizzazioni sintetiche Sts “**semplici, trasparenti e standardizzate**”, per le quali in base al Regolamento 2017/2402 risulta determinante la correlazione fra il rating delle stesse banche e quello dello Stato di appartenenza.

Consob ha emanato la delibera in conformità al parere favorevole espresso dall’EBA il 7 giugno 2024, e con la sua autorizzazione, ha quindi reso praticabile questa opportunità. Le banche potranno, quindi, beneficiare di un’opzione prevista dal regolamento europeo di settore, grazie alla quale vengono superati gli ostacoli normativi che ad oggi hanno limitato l’operatività del sistema bancario domestico.

Il provvedimento della Consob facilita le operazioni di cartolarizzazioni sintetiche Sts e “scongela” risorse finanziarie, rendendole disponibili per altri fini con potenziali benefici per il sistema economico.

La delibera entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

[\[clicca qui\]](#)

 torna su

Banca d’Italia. La cybersicurezza nel settore finanziario

Banca d’Italia è intervenuta sull’importanza della cooperazione tra Autorità pubbliche ed operatori privati nell’ambito della **cybersicurezza**, per assicurare maggiore resilienza al sistema economico e finanziario, rispetto alle crescenti minacce della c.d. “**cyber-criminalità**”.

La cyber-criminalità si sta, infatti, evolvendo rapidamente. Adotta tecniche e strumenti sempre più sofisticati, prende molteplici forme (dal ransomware alle frodi informatiche) e aggredisce soggetti eterogenei (cittadini, imprese, organizzazioni pubbliche e private).

La diffusione del paradigma del *Crime-As-a-Service* consente anche a soggetti con limitate capacità tecniche, finanziarie o organizzative di acquistare o appaltare i servizi necessari per condurre efficaci attività illegali. I cyber criminali beneficiano essi stessi del progresso tecnologico: gli sviluppi in materia di intelligenza artificiale e, in prospettiva, di computer quantistici, sono in grado di offrire nuove opportunità di sviluppo economico e sociale, ma anche di scardinare i meccanismi di sicurezza oggi prevalenti.



Per far fronte al fenomeno sono state intraprese diverse iniziative normative, a cominciare dal *Digital Operational Resilience Act (DORA)*, applicabile dal 17 gennaio 2025.

Alcune disposizioni previste nel Regolamento erano già applicate al settore finanziario sotto forma di linee guida. Inoltre, il rischio IT è già da tempo parte integrante dello SREP (*Supervisory review and evaluation process*), che prevede approfondimenti e verifiche ispettive mirate e include la fissazione dei requisiti di capitale degli intermediari.

In particolare, viene sottolineato come il Regolamento in questione abbia introdotto importanti previsioni in materia di *Threat Led Penetration Test (TLTP)* e promuova la partecipazione di imprese finanziarie e Autorità di vigilanza a meccanismi di condivisione delle informazioni e cooperazione.

In conclusione, l'intervento sottolinea l'importanza di sistemi di cooperazione tra Autorità pubbliche, nonché tra Autorità e soggetti privati.

Tramite il proprio CERT (Computer Emergency Response Team - CERTBI), la Banca d'Italia intrattiene rapporti di cooperazione con i diversi attori che operano nell'architettura nazionale di cyber-sicurezza, quali **l'ACN, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza.**

[\[clicca qui\]](#)

MILANO	Piazzale Luigi Cadorna, 4 20123 Milano – Italy +39 02 873131 milano@rplt.it	Piazza Pio XI, 1 20123 Milano – Italy +39 02 45381201 milano-mi@rplt.it
ROMA	Via Venti Settembre, 98/G 00187 Roma – Italy +39 06 80913201 roma@rplt.it roma-rm@rplt.it	
TORINO	Via Amedeo Avogadro, 26 10121 Torino – Italy +39 011 5584111 torino@rplt.it	
BOLOGNA	Via D’Azeglio, 19 40123 Bologna – Italy +39 051 232495 bologna@rplt.it	
BUSTO ARSIZIO	Via Goito, 14 21052 Busto Arsizio – Italy +39 0331 173141 busto@rplt.it	
AOSTA	Via Croce di Città, 44 11100 Aosta – Italy +39 0165 235166 aosta@rplt.it	

